

STUDIO LEGALE

Tel./fax [REDACTED] - cell. 3 [REDACTED]

AL GIUDICE FALLIMENTARE PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

PROCEDURA n. 579/2019 R.G.

NUOVA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI AZIENDALE DA SOVRAINDEBITAMENTO, EX LEGGE 3/2012. PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI privilegiati SENZA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE.

La sottoscritta avv. [REDACTED] difensore e rappresentante in giudizio dei coniugi sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED], in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, entrambi residenti in [REDACTED] d'ora innanzi per brevità denominati "debitori", la quale, ai fini della presente procedura, chiede di ricevere tutte le comunicazioni previste dalla legge all'indirizzo di p.e.c.:

[REDACTED] espone quanto segue:

- in premessa, si abbia qui riportato quanto già trasmesso con la precedente prima proposta di accordo del 09/03/2019, con riferimento alle condizioni di accesso alla procedura e alle cause da cui è derivata la crisi economica;
- ai fini della fattibilità del presente accordo, è prevista la risoluzione dell'intera debitoria tenendo conto del credito privilegiato vantato da parte della BCC di [REDACTED] secondo le indicazioni che seguiranno;
- la debitoria principale è composta dal mutuo ipotecario per cui i coniugi Germano pagano una rata mensile di mutuo pari a circa € 500,00 e per il quale è stato proposta ed accolta istanza di sospensione, già in atti. La restante debitoria vede, invece, quali creditori l'Equitalia, il Comune di [REDACTED] - Ufficio Tributi e bolli auto;
- alla luce degli spiacevoli avvenimenti già narrati (cfr. proposta del 09/03/2019), purtroppo, nonostante si siano sforzati (e lo fanno tutt'oggi) per adempiere ai loro impegni, ad oggi non riescono ad ottemperare a tutte le obbligazioni assunte e non riescono ad arrivare a fine mese con la mera pensione di lavoro del [REDACTED];

STUDIO LEGALE

- Pecunia non facit liberum
- ad oggi, le entrate non sono sufficienti a far fronte a tutta la debitoria e alla conduzione di una vita normale;
 - affinché si possa raggiungere il necessario equilibrio tra entrate ed uscite finanziarie della posizione dei propri assistiti, è necessario ed indispensabile che una parte consistente della debitoria venga abbattuta.

Situazione debitoria dei coniugi [REDACTED] (cfr. precedente proposta)

Il credito vantato dalla BCC è un credito privilegiato costituito da un mutuo ipotecario gravante su di un immobile di proprietà esclusiva della sig.ra [REDACTED], per il quale è attualmente prevista una rata mensile di 500,00 in contenzioso. Si propone che il residuo debito di €43.417,23, alla luce della condizione esposta nella presente proposta, possa essere soddisfatto con la somma di €30.000,00 a saldo e stralcio dell'intera debitoria vantata. Stante l'attuale disponibilità di budget familiare costituito unicamente dalla pensione di lavoro del sig. [REDACTED] (coniuge) pari circa a €1.200,00, si propone di versare i €30.000,00 con una rata mensile di €350,00 per 60 rate (si tenga conto della ulteriore debitoria in capo ai coniugi [REDACTED]), autorizzando la banca a prelevare mensilmente sul conto sul quale confluisce la pensione e a trasferire detto importo su di un conto intestato alla procedura. Trascorsi i 5 anni in cui saranno stati pagati €21.000,00 (ventunomila//00), nelle forme e con le modalità su indicate, i coniugi [REDACTED] si impegnano a corrispondere i restanti €9.000,00 (novemila//00) o con una rata mensile di €500,00 per mesi 18 ovvero in un'unica soluzione, qualora la sig.ra [REDACTED] nelle more riceva il TFR a lei spettante.

Al fine di accettare serenamente la presente proposta, si tenga, dunque conto, che la sig.ra [REDACTED] entro i prossimi 5 anni avrà raggiunto i requisiti per la pensione di lavoro e che, dunque, percepirà mensilmente la pensione da parte dell'Inps, nonché il TFR che potrà, certamente, utilizzare per saldare, anche in parte la propria debitoria, così come proposto.

Non v'è chi non veda che la mancata accettazione di una siffatta proposta, impedirà ai coniugi [REDACTED] di soddisfare il Vs. credito con la conseguente procedura esecutiva che, alla luce dell'andamento del mercato immobiliare che sta subendo una progressiva crisi con un importante abbassamento delle valutazioni degli immobili,

STUDIO LEGALE

Pec: [REDACTED]

potrebbe non soddisfare a pieno le pretese creditorie. Si allega alla presente documentazione attestante la situazione pensionistica futura della sig.ra [REDACTED]

Alla luce di quanto sin qui esposto, e riportandosi alla precedente proposta del 09/03/2019 per ogni altro elemento di valutazione, i debitori d'impegnano a versare l'importo di € 427,13 mensili di cui €350,00 per mutuo ipotecario per mesi 60 autorizzando la Banca a prelevare mensilmente sul conto su cui confluisce la pensione ed a trasferire detto importo su di un conto intestato alla procedura; €26,68 per la restante debitoria in capo alla sig.ra [REDACTED] ed €50,45 per la debitoria in capo al sig. [REDACTED] secondo il piano già valutato e non contestato dagli altri creditori per n. 120 di rate a totale soddisfazione del debito così come falcidiato nella proposta già depositata e alla quale ci si riporta.

Foggia, 25/02/2020

[REDACTED]

[REDACTED]

1 0 100 000

[REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Volontaria Giurisdizione

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

In ordine alla proposta di accordo per la composizione della crisi aziendale da sovra indebitamento, ex legge 3/2012. Proposta di accordo con i creditori senza continuità dell'attività aziendale.



Il sottoscritto [REDACTED] dottore commercialista, iscritto nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Foggia al n° [REDACTED] con studio in [REDACTED], con decreto del Tribunale di Foggia del 9 novembre 2017, R.G. n° 3015/2017 è stato nominato dal Giudice dott.ssa [REDACTED] professionista incaricato per assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n° 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento richiesta dai coniugi Sigg.ri [REDACTED]

[REDACTED] in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, entrambi residenti in [REDACTED] alla via [REDACTED], denominati "debitore", difesi e rappresentati in giudizio [REDACTED] la quale ai fini della presente procedura, ha chiesto di ricevere tutte le comunicazioni previste dalla legge all'indirizzo di p.e.c.:

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- di aver accettato in 14/11/2017 l'incarico conferitogli dal Tribunale di Foggia;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta






l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

- risulta essere in stato di sovra indebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n° 3 del 27 gennaio 2012 ;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n° 3/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore;





- l'avv. [REDACTED] nella sua qualità di difensore dei Sigg.ri [REDACTED] ha presentato via pec alla scrivente, una proposta di accordo per la composizione della Crisi Aziendale da sovra indebitamento che si allega unitamente alla presente relazione (All. n° 1).


- In data 25 febbraio 2020, lo stesso avvocato, ha provveduto ad inviare via pec una bozza di accordo raggiunto con il [REDACTED], che in calce alla presente verrà meglio specificato e di cui si allega una copia alla presente. (All. n°1 bis)

Lo scopo del presente incarico è quello di:

predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n° 3 del 27 gennaio 2012, una relazione particolareggiata alla proposta di composizione della crisi da sovra indebitamento con i creditori, con continuazione dell'attività, formulato dal debitore, il cui obiettivo è quello di:

- indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- dare un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;
- indicare la eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
- fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n° 3/2012;.





- rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n° 3/2012.

La proposta di accordo come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto espone la seguente relazione dell'esperto ai sensi della legge 27.01.2012 n° 3.

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE:

- A. il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- B. il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto.

2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

La originaria proposta di accordo prevedeva che il " debitore ", alla luce delle risultanze della debitoria, così come più avanti riportata, si impegnano sin da ora, qualora venisse approvata la proposta di accordo, è quella di versare l'importo di € **400** per n° **57** di rate, per un totale di Euro **22.800,00** a soddisfazione del debito così come falcidiato nella proposta allegata alla presente relazione, autorizzando nel





contempo la banca a prelevare mensilmente sul conto corrente su cui confluisce la pensione detta somma che verrà poi trasferita su di un conto intestato alla procedura. Alla luce della prefata nuova proposta di accordo presentata dall'avvocato del debitore in data 25 febbraio 2020, riguardante il credito vantato dalla [REDACTED] nei suoi confronti, per il quale la stessa banca ha manifestato la sua disponibilità a dar corso alla procedura, e qualora venisse dato corso alla procedura di sovra-indebitamento, la somma che verserebbe ai debitori ammonterebbe ad euro 39.461,00, così distribuita:

- euro **350,00 x 60 rate mensili**, per un totale di euro 21.000,00;
- così, come indicato nella nuova proposta di accordo, la restante somma di **euro 9.000,00**, verrà bonificata alla [REDACTED] in un'unica soluzione qualora alla [REDACTED] venisse erogato in detto lasso di tempo il TFR.
- In caso contrario, il debitore si impegna a versare la somma residua di euro 9.000,00 in ulteriori 18 rate, in coda alle precedenti, di **500,00 euro ciascuna**.
- I restanti creditori, saranno soddisfatti sulla base di quanto previsto nella prima proposta. In particolare, agli stessi verrà corrisposta la somma falcidiata, così come di seguito determinata, ammontante ad euro 9.461,03, in 60 rate mensili di euro 158,00.

Pertanto i debitori verseranno mensilmente e con le modalità previste nella primaria proposta la somma **euro 508,00 mensili** per un numero complessivo di sessanta (**60**) **rate**, mentre il residuo debito nei confronti della [REDACTED] verrà estinto nelle modalità sopra indicate.





3. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dal debitore sono di seguito riassunte:

Informazioni di carattere generale.

La situazione debitoria del coniugi [REDACTED] si è venuta a creare a causa di particolari vicissitudini lavorative che, nel corso degli anni, hanno colpito il sig. [REDACTED] e la sua famiglia, ma soprattutto a causa di spiacevoli avventure giudiziarie che hanno colpito uno dei suoi figli; avventure rese ancor più difficili dall'uso, da parte di quest'ultimo, di sostanze stupefacenti.

Il sig. [REDACTED] percepisce una pensione di lavoro di circa Euro 1.200,00 mensili, in quanto esercitava l'attività di collaboratore scolastico.

Nel periodo antecedente la pensione, il [REDACTED] svolgeva regolarmente insieme al [REDACTED], il lavoro di artigiano con una propria officina – bottega, lavorando l'ottone. Per molti anni hanno lavorato cin incarichi ricevuti dalle chiese e dal convento [REDACTED].

Gli affari con la bottega di artigiano andavano molto bene, tanto da investire i guadagni di quella attività anche nell'apertura di due forni per la vendita del pane e derivati, in cui far lavorare i due figli maschi.

Purtroppo, dopo, a causa della crisi economica fu costretto a chiudere la bottega, anche per i problemi giudiziari e di dipendenza da stupefacenti di uno dei figli.

Queste situazioni hanno comportato un lento declino economico-finanziario dei [REDACTED]. La debitoria oggi supera gli euro 80.000,00, derivante dal





mutuo per l'acquisto di un immobile da destinare ai figli, intestato interamente alla [REDACTED] che al momento dell'acquisto lavorava come fisioterapista presso [REDACTED]

La debitoria è composta dal mutuo ipotecario per cui pagano una rata mensile di mutuo pari a circa Euro 500,00 e per il quale è stata proposta ed accolta istanza di sospensione. La restante debitoria vede creditori l'Equitalia, il Comune di [REDACTED] [REDACTED]. La [REDACTED] fu, altresì, costretta a licenziarsi alla luce della drammatica situazione familiare, anche al fine di poter dare assistenza al figlio in grossa difficoltà.

Alla luce di tali spiacevoli avvenimenti, purtroppo, oggi non riescono ad ottemperare a tutte le obbligazioni assunte e non riescono ad arrivare a fine mese con la sola pensione di lavoro del [REDACTED]

Le entrate non sono sufficienti a far fronte a tutta la debitoria e alla conduzione di una vita normale.

Affinché si possa raggiungere il necessario equilibrio tra entrate ed uscite finanziarie è necessario ed indispensabile che una parte consistente della debitoria sia falciata.



[REDACTED]


Situazione debitoria dei [REDACTED]

Debitoria [REDACTED]

CREDITORI	Debito residuo così come da piano di rottamazione	Cartelle sino 2010 sottoposte a condono tombale	Saldo netto	Falcidia del 70%	Debito residuo
Equitalia	17.829,13	1.757, 51	16.071,62	11.250,30	4.821,86
[REDACTED]	4.109,00			2.876,100	1.232,90
Bolli auto	681,97			477,37	204,60
TOTALE	22.620,10			14.603,77	6.259,36

Debitoria [REDACTED]

CREDITORI	Debito residuo così come da piano di rottamazione	Falcidia	Debito residuo
Equitalia	1.200,11	840,07	360,04
[REDACTED]	6.198,00	4.338,60	1.859,40
Bolli auto	3.275,40	2.292,78	982,62
Mutuo ipotecario	43.417,23	13,417,23	30.000,00*
TOTALI	54.090,74	20.888,68	33.202,06



*detta somma è frutto di un accordo a saldo e stralcio con l'ente creditori del debito residuo..

Sommano la debitoria sopra esposta di entrambi e suddividendola tra i vari enti creditori si ottiene la seguente tabella:

CREDITORI	Debito residuo così come da piano di rottamazione	Falidia	Debito residuo
Equitalia	17.271,73	12.090,21	5.181,51
	10.307,00	7.214,70	3.092,30
Bolli auto	3.957,37	2.770,15	1.187,22
Mutuo ipotecario	43.417,23	13.417,23	30.000,00
TOTALI	74.952,62	35.491,59	39.461,03

Situazione patrimoniale (cfr. visure catastali)

4. ANALISI DELLA CAPACITA' REDDITUALE

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2015-2017 emergono i seguenti dati:

L'importo netto della pensione, così come si evince dal cedolino di pagamento, è appena sufficiente per la soddisfazione dei bisogni primari dei coniugi:

Modello 730		
DICHIARAZIONE	ANNO	REDDITO IMPONIBILE
2015	2014	15.856,00





2016	2015	19.300,00
2017	2016	19.299,00
2018	2017	19.299,00

Esborsi rapportati al fabbisogno finanziario mensile del nucleo familiare	
Spese per generi di prima necessità	350
Utenze	150
Rata mutuo	500
Totale	1.000

Situazione patrimoniale dei coniugi



CATASTO FABBRICATI E TERRENI DE							
Propri.	Foglio	P.IIa	Class e	Categoria	Consistenz a	Rendita	Indirizzo
				C/2	44 mq	152,25	
				C/2	25 mq	€ 86,51	
				A/2	9 vani	€ 697,22	
				C/3	55 mq	€ 252,81	
				semiativo	19 are, 86 ca	€ 6,15	
				semiativo	16 are, 98 ca	€ 5,26	





CATASTO FABBRICATI E TERRENI DEL [REDACTED]							
Propr.	Foglio	P.IIIa	Class e	Categoria	Consistenz a	Rendita	Indirizzo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	44 mq	152,25	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25 mq	€ 86,51	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9 vani	€ 697,22	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	55 mq	€ 252,81	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	19 are, 86 ca	€ 6,15	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	16 are, 98 ca	€ 5.26	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	5,5 vani	€411,87	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20 mq.	94,00	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4,5 vani	290,51	[REDACTED]

5. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del Consumatore un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.



D
V

6. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai debitori a corredo della domanda di sovra indebitamento risulta essere completa ed attendibile e che la proposta si dimostra conveniente anche per i creditori, poiché garantisce la riscossione di una somma certa che un'espropriazione forzata potrebbe non assicurare. Il sottoscritto ha regolarmente fatto richiesta di accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della banca d'Italia e relativa richiesta anche alla Centrale Crif.

7. GIUDIZIO FINALE DI MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO.

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra indebitamento, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare la ragionevolezza, ovvero razionalità-fattibilità, dell'accordo.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto professionista incaricato,

- vista la domanda presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi dell'art. 7, I comma, Legge 3/2012;
- verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili;
- visto il parere positivo espresso dalla banca [REDACTED] ha allegato alla proposta presentata [REDACTED]




attesta

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 Legge 27/01/2012 n° 3, che la proposta di accordo, pur prevedendo la falcidia di una parte del credito , assicura ai creditori una somma, rispetto alle disponibilità finanziarie del debitore, una somma adeguata
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 Legge 27/01/2012 n° 3, la fattibilità della proposta di accordo che, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabili.

Si allega la proposta di accordo proposta dai  (All. n° 1).

Con Osservanza.

Foggia, 2 giugno 2020.



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
redatta ex art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/14

lo sottoscritto [REDACTED]

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, che i seguenti file:

- PARERE PARTE CREDITRICE - [REDACTED]
- PARERE FAVOREVOLE - "PARERE FAVOREVOLE.pdf"
- RELAZIONE OCC - "Relazione.pdf"

sono copie conformi estratte dai registri informatici.

15-06-2020

[REDACTED]

[REDACTED]



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice delegato

vista la nuova proposta di accordo con i creditori ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 formulata da [REDACTED], [REDACTED], ed [REDACTED] ([REDACTED]), datata 25/2/2020 depositata nel fascicolo telematico il 4/3/2020; letta la nuova relazione, datata 2/6/2020 e depositata il 15/6/2020, del professionista dott. [REDACTED], nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, completa dell'attestazione di fattibilità del piano; ritenuto, ad un primo vaglio, che la nuova proposta pare soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 della Legge n. 3/12;

Fissa

l'udienza del **12 novembre 2020, Ore 12.00**, innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione, a cura del O.C.C., a tutti i creditori, della nuova proposta datata 25/2/2020 depositata il 4/3/2020, della nuova relazione dell'OCC, datata 2/6/2020 e depositata il 15/6/2020, e del presente decreto, ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11,co.1, l. cit. per le dichiarazioni di voto dei creditori; onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni ai creditori, nel termine di 5 giorni prima l'udienza;

Avvisa

i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2 che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta, debitamente sottoscritta, all'organismo di composizione della crisi, nelle modalità di cui al comma 1 dell'art.11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata ;

Dispone



la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, depurati dei dati sensibili;

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della nuova proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;

Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Avvisa

il debitore che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento, per cui egli non può disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;

Dispone

che l'OCC, entro il giorno prima l'udienza, depositi telematicamente nel fascicolo la propria relazione in formato pdf nativo digitale copiabile, la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC) e la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2;

Riserva

ove sia raggiunto l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, di disporre all'udienza il seguito del procedimento con gli adempimenti di cui all'art. 12 primo comma.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C., e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 15/09/2020.



DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA

22 SET. 2020